



Estratti Statuto Sociale - Funzioni del Consiglio Direttivo

Di seguito vengono riportati gli articoli del nostro Statuto Sezionale (adottato il 05/12/2005) che regolamentano l'operato del Consiglio Direttivo.

Art.14 – Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Tesoriere;
- il Segretario;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Le deliberazioni degli organi sezionali sono vincolanti nei confronti dei soci della Sezione.

Art.22 – Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione; esso è composto da 12 componenti, più il Presidente, eletti dall'Assemblea tra i Soci.

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi componenti: il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere. Nomina inoltre il Segretario, che può essere scelto anche fra i Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo; esso, in questo caso, non ha diritto di voto.

Art.26 - Al Consiglio Direttivo spetta la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, salve le limitazioni contenute nel presente Statuto o nello Statuto e Regolamento Generale del CAI. In particolare, esso:

- stabilisce il programma annuale delle attività dell'associazione e predispone quanto necessario per attuarlo;
- convoca l'Assemblea dei Soci;
- redige annualmente il bilancio preventivo e consuntivo e approva la relazione del Presidente;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;
- delibera sulle domande di iscrizione di nuovi Soci;
- propone incaricati alle commissioni per lo svolgimento di determinate attività sociali;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni e Gruppi e ne coordina l'attività;
- cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente Statuto;
- emana eventuali regolamenti particolari;
- proclama i soci venticinquennali e cinquantennali.